

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 04/06/2025

### FATTO

Nel ricorso parte istante espone di aver stipulato un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente.

A seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125-sexies T.U.B., parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.297,83 a titolo di commissioni.

Chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e, quindi, non dovute e della penale di estinzione anticipata di euro 202,96, in quanto illegittimamente addebitata.

Parte ricorrente chiede il rimborso di euro 200,00 o del diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce in via preliminare che il ricorrente ha rilasciato ampia quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento e, in via subordinata, di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia e in conformità al contratto.



Per quanto attiene in particolare ai rimborsi dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento il contratto riporta in modo chiaro le condizioni contrattuali, indicando i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto.

Con particolare riguardo alle commissioni finanziarie, non solo il contratto di finanziamento indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, ma anche nel documento SECCI è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata.

Le commissioni di distribuzione sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi versati a terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito.

L'addebito della penale è legittimo.

Non sono dovute spese legali.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare si rileva che la resistente produce quietanza liberatoria, sottoscritta dalla ricorrente con riferimento al contratto oggetto del ricorso, ritenendo che alla cliente sarebbero preclusi ulteriori rimborsi.

La questione dell'efficacia preclusiva della quietanza è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento, che si è pronunciato con decisione n. 8827 del 21 luglio 2017 affermando i seguenti principi: *«[...] Al riguardo, l'ordinanza di remissione ha evidenziato il contrasto di orientamenti emerso fra i collegi di Napoli e Roma: il primo ritiene infatti che la dichiarazione contenuta nella quietanza integri una rinuncia del cliente al diritto di ricevere ulteriori somme oltre quelle pagate dall'intermediario; il secondo assume invece che la genericità e indeterminatezza della dichiarazione resa dal cliente nell'atto di quietanza non consentano di attribuire ad essa una portata preclusiva di ulteriori richieste restitutorie, restando pertanto intatto il diritto del cliente di ricevere le eventuali differenze ancora dovute per effetto dell'estinzione anticipata.*

*[...] Con specifico riguardo al caso di specie, rileva il Collegio che il ricorrente ha reso una dichiarazione del seguente tenore: «Il sottoscritto, con riferimento al contratto di finanziamento sopra indicato, da Lei estinto, in accordo e nel rispetto delle prescrizioni riferentesi al contratto emarginato, accetta l'ammontare della quota di oneri/costi goduti pari a ... Il sottoscritto dichiara che, con la ricezione delle somme sopra riportate, si intende perfezionato il presente atto di Quietanza, con completa tacitazione di ogni diritto e pretesa per il contratto suindicato, nonché ampia liberatoria e quietanza; comunico inoltre la mia piena soddisfazione in ordine alla estinzione del finanziamento in argomento, dichiarando, altresì, di non avere null'altro da pretendere ... in relazione al contratto in oggetto».*

*Ad avviso del Collegio, all'atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Sotto un secondo profilo, più direttamente riconducibile al presunto effetto preclusivo eccepito dal resistente, si osserva che, per un verso, dal tenore delle dichiarazioni contenute nell'atto non può ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di un intento rinunciativo, o, quanto meno, la sua piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con*



*effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.*

*Per un altro verso, invece, la dichiarazione liberatoria appare non di meno insuscettibile di essere interpretata alla stregua di un atto transattivo. Mancherebbe, nel caso, in primo luogo, l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto, cui, diversamente, sarebbe da ricondurre un effetto trascendente la semplice ricezione di somme di denaro, orientandosi al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale. E, nella stessa prospettiva, difetterebbe anche il secondo requisito paradigmatico, quello delle reciproche concessioni, indeclinabile nell'ottica qualificativa della sussunzione al tipo descritto nell'art. 1965 cod. civ.».*

Il Collegio di Roma ha escluso l'efficacia preclusiva di quietanze liberatorie di contenuto analogo a quella sottoscritta dalla ricorrente (Collegio di Roma, decisione n. 13788/2019) rilevando che "(...) Il Collegio è chiamato a pronunciarsi preliminarmente sulla fondatezza dell'eccezione principale, sollevata dall'intermediario resistente, in merito alla sottoscrizione da parte della ricorrente di una quietanza liberatoria. Con essa, il cliente, odierna ricorrente, dichiarava, a fronte dei rimborsi ricevuti ed elencati nella medesima quietanza, di "rinunciare alla corresponsione", da parte dell'intermediario, di somme di denaro ulteriori e di ritenersi "pienamente soddisfatto in merito a quanto ricevuto [...] avendo beneficiato di un'equa riduzione del costo totale del credito". Sulla questione, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 8827/2017, ha statuito che la valutazione al riguardo deve essere compiuta in concreto, interpretando il tenore delle dichiarazioni effettuate dal cliente all'interno dell'atto di quietanza sottoscritto in sede di estinzione anticipata. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal cliente – risolvendosi in mere formule di stile – non sembrano tali da soddisfare gli elementi richiesti dal Collegio di Coordinamento nella suddetta decisione ai fini del riconoscimento all'atto di quietanza dell'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Esse, infatti, non contengono "un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava". Non sembra peraltro che sia stata "espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite" (per un'analoga conclusione, cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10254 del 15/04/2019). Nello stesso senso è orientata la Corte di Cassazione, la quale afferma che "la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti" (v., in particolare, la pronuncia del 6 maggio 2015, n. 9120). Ad avviso del Collegio, quindi, l'atto sottoscritto dalla ricorrente – non qualificandosi alla stregua di una rinuncia ovvero di un atto transattivo – non preclude il successivo avanzamento di pretese volte a conseguire un rimborso allo stesso titolo, ma di ammontare più elevato, ovvero un rimborso a titolo diverso, qualora alcune voci di costo non siano state riconosciute dal solvens. (...)"

Nel merito il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies T.U.B., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.



La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».*

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

L'art. 125-sexies T.U.B. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, ai fini del rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies T.U.B., così come interpretato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*



Il Collegio di Coordinamento nella suddetta decisione ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 T.U.B. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 9052 del 05.04.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni a favore dell'intermediario finanziatore (curva degli interessi).

Ha invece ritenuto *up-front* le commissioni di distribuzione.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio territoriale ha, pertanto, adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi



*recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	4,00%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,07%

▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
comm finanziarie ...	€ 1.619,06	€ 957,94 ○	€ 600,16 ●	○	€ 600,15	€ 0,01
comm distribuzione (up front)	€ 1.588,80	€ 940,04 ○	€ 588,94 ●	○	€ 0,00	€ 588,94
		○	○	○		€ 0,00
		○	○	○		€ 0,00
		○	○	●		€ 0,00
		○	○	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti **€ 588,95**

Parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020 del 31/03/2020, che ha espresso il seguente principio di diritto: "Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".

Si richiama, altresì, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/2021 del 05/05/2021, che ha affermato il seguente principio interpretativo: "- l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dal conteggio estintivo sopra riportato, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di euro 202,96.

Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e il debito residuo superiore a euro 10.000,00, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.

Dall'esame del conteggio estintivo sopra riportato, risulta che l'importo rimborsato in anticipo è stato pari a euro 15.397,58 (non si considerano le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo.

Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679/2021) occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario sulla base della tabella sopra riportata: la ricorrente ha quindi diritto alla restituzione dell'eccedenza di euro 5,89 applicata dall'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 595,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA